

8.2.8.3.3. 8.4 Sostegno per il ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente Sottomisura prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, altre calamità naturali, eventi catastrofici (comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche), al fine di ricostituirne la funzionalità e permettere lo svolgimento di tutte le funzioni a cui erano destinate (principalmente protezione del suolo dall'erosione, protezione della qualità delle risorse idriche, fissazione e stoccaggio della CO₂) nonché di garantire la pubblica incolumità.

Tutto ciò in linea con i fabbisogni emersi nell'analisi in merito ai principali temi ambientali e di seguito riportati:

- a) 11, Tutelare la biodiversità, il paesaggio e le foreste;
- b) 12, Miglioramento della gestione e tutela delle risorse idriche.

La presente sottomisura è prioritariamente collegata alla Focus area 4.A ma ha importanti riflessi secondari sulla 4.C e sulla 5.E.

In particolare, gli interventi ammissibili sono riconducibili alle seguenti tipologie:

1. Investimenti per il potenziale forestale finalizzati al ripristino dell'efficienza ecologica dei soprassuoli colpiti da danni causati da incendi boschivi o altre calamità naturali (tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche anche legate al cambiamento climatico, altri eventi catastrofici), quali: potature anche per una ricostituzione bilanciata della chioma, rivitalizzazione delle ceppaie tramite succisione o tramarratura, diradamenti ed altri interventi di taglio per l'eliminazione delle piante morte e deperienti; perimetrazione delle aree (anche mediante opportuna recinzione) al fine di garantire l'interdizione al pascolo. Nelle sugherete sono ammissibili anche operazioni di ricostituzione e di estrazione del sughero fiammato;
2. Rimboschimenti/rinfoltimenti eseguiti nei popolamenti forestali danneggiati (realizzati con specie autoctone e particolare attenzione per le superfici e gli habitat ad elevato interesse ambientale), comprese le cure colturali eseguite nel primo anno successivo all'impianto per favorire l'attecchimento delle piantine poste a dimora;
3. Stabilizzazione e recupero di aree percorse da incendi, degradate o in frana, con tecniche di bioingegneria, opere di consolidamento e difesa vegetale, fascinate, gabbionate, palizzate e palificate vive con essenze arbustive autoctone per il consolidamento localizzato di versante, opere di regimazione delle acque superficiali;
4. Ripristino di sezioni idrauliche: interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e delle opere di difesa di

sponda o in alveo;

5. Ripristino, a seguito e dopo il riconoscimento della calamità, delle strutture e infrastrutture di protezione, controllo, monitoraggio, degli incendi e di altre calamità (quali viabilità forestale di servizio esistente e a fondo naturale, infrastrutture antincendio boschivo, reti di monitoraggio, altre infrastrutture a servizio delle aree forestali, opere di sistemazione idraulico forestale di versante) danneggiate;

6. Altri Interventi puntuali e/o estensivi di consolidamento superficiale delle aree interessate da dissesti, altre calamità, eventi catastrofici.

Attraverso gli interventi sostenuti la sottomisura contribuisce inoltre al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

- "Ambiente", attraverso il ripristino del ruolo positivo che le attività forestali esercitano nella protezione del suolo, nella tutela delle risorse idriche, nel mantenimento e nell'incremento del tenore di sostanza organica dei suoli, nella tutela della biodiversità, nella conservazione del paesaggio;
- "Cambiamento climatico", ricostituendo l'efficienza degli ecosistemi forestali danneggiati nell'azione di cattura e conservazione del "carbonio" nella biomassa forestale e nei suoli forestali.

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'intervento è concesso sotto forma di contributi in conto capitale.

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Nella definizione degli investimenti che potranno beneficiare del sostegno ai sensi della presente sottomisura occorre operare nel rispetto di quanto previsto da:

- Norme sugli Aiuti di stato;
- Reg. (UE) n. 651/2014 relativo all'esenzione di alcune categorie di aiuti per la definizione di impresa in difficoltà;
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- Programma Quadro per il Settore Forestale;
- Legge forestale della Regione Toscana (LR 39/00 e s.m.i.);
- D.P.G.R. n. 48/R "Regolamento forestale della Toscana";
- Legge Regionale 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994" e s.m.i.;
- Delibera Consiglio regionale n. 57 del 11/6/2013; Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994);
- Piano Antincendi Boschivi della Regione toscana (Periodo 2014/2016) e successive modifiche e integrazioni;

- Piano Regionale Agricolo Forestale (Periodo 2012/2015) e successive modifiche e integrazioni.

8.2.8.3.3.4. Beneficiari

- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati;
- Regione Toscana, altri Enti pubblici (anche a carattere economico), Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali, singoli o associati;
- Altri soggetti ed enti di diritto privato, singoli o associati.

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell'Art. 45 del Reg. UE 1305/2013 sono i seguenti:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c. Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b)
Fra gli studi di fattibilità è inclusa la valutazione costi/benefici degli interventi solo se collegata all'investimento;

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% da applicarsi così come indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali";

- d. Investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici;

3. Sono ammissibili i "contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi" di cui al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali";

4. Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarità";

5. Oltre a quanto indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" invece non sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

- Le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto (escluso soggetti di diritto pubblico):

- Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia *nei casi previsti dal* Codice antimafia di cui al D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e *ss.mm.ii.*

2. Gli interventi possono essere eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.R. 39/00 e s.m.i.). Fanno eccezione le strutture lineari o di prevenzione quali strade, sentieri, punti raccolta acqua punti di controllo, basi aeree che, purché siano a servizio delle aree boscate, possono essere posti anche al di fuori dal bosco o dalle aree forestali;

3. Le azioni di ripristino e restauro sono subordinate al riconoscimento formale in base alla normativa nazionale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato. Per quanto riguarda i danni causati da fitopatie, fatte salve eventuali successive modifiche, sono ammissibili gli interventi nei popolamenti forestali danneggiati dalle fitopatie elencate alla Tabella 8.2.7.2.5 "Ripristino di boschi soggetti a consolidati e diffusi attacchi di avversità che hanno causato danni superiori al 20% delle superfici: elenco avversità" (allegata alla Descrizione generale della misura);

4. Le misure di ripristino sopra considerate devono essere coerenti con i rispettivi piani nazionali e/o regionali di protezione delle foreste;

5. Non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente al verificarsi di una calamità naturale;

6. Nel caso di rimboschimenti/rinfoltimenti le specie utilizzate dovranno essere scelte tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana), escluso la robinia;

7. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni

nazionali e regionali attuative del diritto unionale.

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni:

- Aree territoriali: verrà data priorità *alle aree maggiormente colpite dall'evento calamitoso oggetto di intervento* e all'esistenza di particolari vincoli ambientali (aree Natura 2000 o altre aree protette). Il criterio è collegato principalmente ai fabbisogni n. 11, 13 e 15 e agli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Cambiamento climatico";

- Tipologia di investimento: verrà data priorità agli interventi *eseguiti da soggetti aggregati al fine di massimizzare l'efficacia e l'impatto sul territorio dell'azione di ripristino*.

Tali criteri saranno di volta in volta adeguati alle caratteristiche delle specifiche calamità per le quali saranno attivati i singoli bandi.

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione, per tutti gli investimenti incluse le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità